

Deliberazione della Giunta Regionale 21 febbraio 2013, n. 30-5370

Legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali) e s.m.i. - Modalita' e requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale - sezione A e B. - Revoca D.G.R. n. 19-2783 del 17 aprile 2001.

A relazione dell'Assessore Monferino:

La legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 – Disciplina delle cooperative sociali) e s.m.i., nel dare attuazione alla legge 381/1991, ha istituito, tra l'altro, l'albo regionale delle cooperative sociali che, ai sensi dell'articolo 2 si articola nelle sezioni:

a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi alla persona;
b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Inizialmente, a fronte della suddetta articolazione dell'albo ed in considerazione delle diverse caratterizzazioni dei due tipi di impresa, ogni cooperativa poteva essere iscritta in una sola sezione, come peraltro già affermato dalla circolare n. 116 del 9 ottobre 1992 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Successivamente lo stesso Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale con la Circolare n. 153 dell'8 novembre 1996 ha riconosciuto l'esistenza di cooperative sociali che esercitano entrambe le attività riconducibili alla previsione dell'articolo 1 della legge 381/1991, lettere a) e b), “...alla condizione che:

1. la tipologia di svantaggio e/o le aree di intervento esplicitamente indicate nell'oggetto sociale siano tali da postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali ed il collegamento funzionale tra le attività di tipo a) e b) risulti chiaramente indicato nello statuto sociale;

2. l'organizzazione amministrativa delle cooperative sociali consenta la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

E' pertanto ammessa l'iscrizione delle cooperative in esame nel registro prefettizio nella sezione cui direttamente afferisce l'attività svolta e nella sezione “cooperative sociali”, sia sub a) che sub b). Analoga iscrizione è possibile negli albi regionali.”

La Giunta regionale, in seguito alla citata Circolare ministeriale, ha adottato la deliberazione n. 19-2783 del 17 aprile 2001 (LL.RR. nn. 18/94 e 76/96, artt. 2 e 3 – albo regionale – approvazione dei requisiti e delle modalità per l'iscrizione, anche nella sezione A, delle cooperative della sezione B, che operino con disabili gravi e medio gravi.), con cui ha previsto esclusivamente la possibilità di iscrizione delle cooperative sociali di tipo B anche nella sezione A.

Nel corso degli anni la questione circa l'iscrivibilità delle cooperative sociali all'Albo regionale sia nella sezione A sia nella sezione B è stata oggetto di numerose richieste di chiarimenti sia da parte degli uffici provinciali, cui compete l'iscrizione trattandosi di materia attribuita ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 1/2004, sia da parte delle Associazioni di categoria, allo scopo di sollecitare l'adozione di provvedimenti a favore dell'iscrizione, quale oggetto plurimo, sia alle cooperative di tipo A, sia di tipo B.

Allo stato attuale il quadro normativo è il seguente:

- la legge 381/1991 e la legge regionale 18/1994 non prevedono l'iscrizione ad entrambe le sezioni dell'Albo, senza peraltro escluderla esplicitamente;
- la Circolare ministeriale n. 153/1996, come detto, ammette l'iscrizione delle cooperative sociali in entrambe le sezioni;
- la DGR n. 19-2783 del 17 aprile 2001 limita la doppia iscrizione alle cooperative sociali di tipo B;

- le recenti disposizioni normative nazionali sulla libertà di iniziativa economica, in particolare l'articolo 3 del d.l. 138/2011 convertito con legge 148/2011 e il d.l. 1/2012, convertito con legge 27/2012, esprimono un univoco indirizzo tendente alla rimozione di ostacoli normativi che limitino le disparità d'impresa e il conseguente sviluppo economico.

Considerato che, con l'accentuarsi della crisi economica e di mercato, è necessario sostenere con ogni misura possibile le attività delle cooperative sociali, anche attraverso strumenti che ne consentano lo sviluppo nei settori più diversificati.

Ritenuto quindi opportuno consentire alle cooperative sociali che svolgono le attività riconducibili ad entrambe le previsioni indicate dall'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 18/1994 e s.m.i., di richiedere l'iscrizione sia nella sezione A sia nella sezione B dell'Albo regionale, purché ricorrano le condizioni di cui alla Circolare ministeriale n. 153/1996.

Ritenuto altresì di revocare la D.G.R. n. 19-2783 del 17 aprile 2001;

vista la legge 381/1991;

vista la legge regionale 18/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 153 dell'8 novembre 1996;

sentita la Conferenza regionale della Cooperazione sociale, di cui all'articolo 22 della l.r. 18/1994 in data 17 dicembre 2012 e la competente Commissione consiliare in data 7 febbraio 2013;

la Giunta regionale, unanime

delibera

di prevedere che le cooperative sociali che svolgono le attività riconducibili ad entrambe le previsioni indicate dall'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 18/1994 e s.m.i., possono essere iscritte sia nella sezione A sia nella sezione B dell'albo regionale di cui all'art. 2 della l.r. 18/1994 qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- il collegamento funzionale tra le attività di cui alla lettera a) e alla lettera b) comma 1 dell'articolo 1 della legge 381/1991 sia chiaramente indicato nello statuto sociale;
- l'organizzazione amministrativa, gestionale ed economica sia tale da consentire la netta separazione delle gestioni delle attività esercitate.

di revocare la D.G.R. n. 19-2783 del 17 aprile 2001 "LL.RR. n. 18/94 e 76/96, artt. 2 e 3 – Albo regionale – approvazione dei requisiti e delle modalità per l'iscrizione, anche nella sezione A, delle cooperative della sezione B, che operino con disabili gravi e medio gravi".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)